

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 263/01/2011

Svolgimento del processo

Con l'avviso di accertamento n. Omissis del 22/12/2010, il Comune di Volta Mantovana accertava nei confronti di Be. Ar. il parziale versamento dell'I.C.I. per l'anno 2008 relativamente a 6 fabbricati di categoria catastale D 8. Conseguentemente richiedeva il pagamento dell'imposta non versata pari ad euro 13345 oltre interessi e sanzioni.

Avverso tale avviso proponeva tempestivo ricorso il Be. e ne chiedeva l'annullamento.

In particolare il ricorrente rilevava che i 6 immobili "de quibus" erano utilizzati per l'allevamento dei suini e che, conseguentemente, trattandosi di immobili rurali, l'ICI non era stata assolta in quanto non dovuta (ad eccezione dell'immobile sub 303 che ha assolto per errore un'imposta di euro 1584 in assenza di presupposto impositivo). Aggiungeva che doveva considerarsi influente che nel 2008 i fabbricati fossero iscritti nella categoria catastale D 8 (peraltro variata in D 10 dal 24/12/2010 perché "la natura di fabbricato rurale prescinde dalla iscrizione catastale ed i requisiti di ruralità sono quelli contenuti nell'art.9 del D.L. 557/93").

Motivi della decisione

Il ricorso non merita di essere accolto.

La Commissione, infatti, ritiene di condividere il principio di diritto contenuto nella sentenza 21/8/2009 n.1865 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in base al quale il fabbricato che sia stato classificato rurale, con l'attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati nell'art. 9 del D.L.557/93, sarà automaticamente escluso dall'area di imponibilità dell'I.C.I. Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.

Ora, poiché nel 2008 i fabbricati erano catastalmente classificati in categoria D.8, ogni indagine in ordine alla effettiva esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del D.L. 557/93 è superflua perché il classamento è, rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l'atto presupposto e come tale, non può esserne accertata incidentalmente la difformità dalla attribuita categoria.

Nessun rilievo può assumere, inoltre, la circostanza che in data 24/12/ 2010 è stata indicata con la procedura DOCFA la categoria D 10 perché il ricorrente per ottenere il riconoscimento di tale categoria anche per gli anni precedenti avrebbe dovuto presentare la domanda di cui all'art.7 comma 2 bis del D.L. 13/5/2010 n.70 e la prescritta autocertificazione.

La particolare natura della controversia impone la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate